



Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 21 novembre 2022

*L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane,
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007² sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell'aliquota di dazio per la voce di tariffa 1104.2932

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1104. 29 32	Altri cereali lavorati, di orzo	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	3.60

¹ RS 631.0
² RS 631.012

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2022.

21 novembre 2022

Ufficio federale della dogana
e della sicurezza dei confini:

Christian Bock